

## Osservazioni conclusive sul Forum di Bormio

L'obiettivo che il 1° Forum Giuridico Europeo della Neve di Bormio si era prefisso, felicemente espresso nel motto del convegno "Dai diritti della neve al diritto della neve", può dirsi pienamente raggiunto. O meglio, si sono create solide premesse per conseguirlo, il che richiederà la ripetizione del Forum su una direttrice non più di taglio reciprocamente informativo, ma pratico e operativo, destinato di volta in volta ad aspetti particolari del composito panorama degli sport della neve, fissando ovviamente delle priorità di intervento.

Un'intensa due giorni di relazioni e comunicazioni, presentate da Austria, Germania, Svizzera, Francia, Spagna, Slovenia e naturalmente Italia, ha offerto un minuzioso e interessante raffronto tra legislazione, dottrina e giurisprudenza dei vari Paesi su gestione delle aree sciabili attrezzate, gestione degli impianti, circolazione sulla neve, scuole e maestri di sci, fuori-pista e sci alpinismo, aspetti assicurativi e altro ancora. Ne è risultato, com'era facile attendersi, un quadro piuttosto disomogeneo. E tale disomogeneità il Forum si ripromette appunto di contenere in limiti accettabili, se non proprio di eliminare, nel rispetto del principio di sovranità, utilizzando gli strumenti normativi o di indirizzo che l'Unione Europea appresta. Un diritto unificato, in una parola, la cui necessità discende da una crescente "mobilità" degli sport della neve, ampiamente dimostrata, per quel che ci riguarda, dalle statistiche presentate dal Dolomiti Superski (il più grande consorzio sciistico europeo) che ha registrato in Alto Adige, nella stagione invernale 2004/2005, una presenza straniera addirittura superiore a quella italiana. Un obiettivo certamente ambizioso, che, se realizzato, potrà fungere da modello anche per i Paesi extra-europei a vocazione turistica invernale.

Il settore che fra tutti i Paesi partecipanti al 1° Forum vede la maggiore produzione legislativa è certamente quello degli impianti di risalita, perlopiù affidati in concessione a soggetti privati o talvolta gestiti in via diretta dall'ente pubblico, come nel caso della Francia. E' al tempo stesso il settore più coperto da direttive comunitarie, che già assicurano un elevatissimo e uniforme standard di sicurezza.

In materia di apprestamento delle aree sciistiche attrezzate, l'interesse normativo è prevalentemente rivolto ad aspetti urbanistici o ambientali, oltre che alle condizioni generali di sicurezza (assenza di pericoli idrogeologici ed eventi valanghivi). Meno avvertita è l'esigenza di disciplinare i criteri tecnici di realizzazione

delle piste, in termini di larghezza, pendenza longitudinale e trasversale, protezioni laterali, ecc. La segnaletica è già uniformata.

Sul versante della responsabilità del gestore per difetti di manutenzione, la giurisprudenza si è ormai quasi dovunque attestata sulla distinzione tra pericoli atipici, che è doveroso eliminare o quantomeno opportunamente segnalare, e pericoli tipici, per loro natura ineliminabili e come tali da includersi nella quota di rischio accettabile e accettato da parte dell'utente.

Il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dello sci è variamente disciplinata. Permangono sostanziose differenze sui gradi e livelli e sui requisiti per conseguirli. La materia rientra nel più complesso tema del reciproco riconoscimento dei titoli, sul quale l'Unione Europea è già intervenuta con diverse direttive. Nei commenti di corridoio si è avvertita l'idea dell'istituzione della nuova figura di "maestro comunitario".

Sci alpinismo e fuori-pista sono ancora terreno pressoché vergine, com'è probabilmente è giusto che sia, ferma l'esigenza di tutelare la pubblica incolumità.

Il ramo più sguarnito da un punto di vista normativo, eccezion fatta per Italia e Slovenia, e sul quale si deve appuntare il massimo interesse, è certamente quello delle regole di comportamento per gli utenti, la cui osservanza, unita ad un più generale senso di autoresponsabilità, è l'arma vincente per contenere al minimo gli incidenti e i connessi oneri sociali. L'esigenza di fissare regole uniformi per tutti i praticanti venne già avvertita dalla F.I.S. nel lontano anno 1967. Nacque così il famosissimo decalogo dello sciatore, in seguito aggiornato e universalmente accettato in tutti i Paesi ( e non solo in quelli affiliati al massimo organismo internazionale del settore). Ebbene, quel fronte di un uniformità faticosamente raggiunto è stato paradossalmente incrinato proprio dalla legislazione italiana, che quelle regole ha, da un lato, lacunosamente recepito trasformandole in vere e proprie norme giuridiche (dimenticando ad esempio di inserire l'obbligo per chi si immette nella pista di dare la precedenza a chi già la percorre o di considerare la capacità tecnica dello sciatore come uno dei più importanti fattori sul quale va regolata la velocità) e, dall'altro, introducendo una regola del tutto nuova, ossia quella dell'obbligo di dare la precedenza, nell'incrocio tra piste, a chi proviene da destra, salva diversa segnalazione. L'anomalia non è sfuggita, fra gli altri, all'attento osservatore austriaco. Sarebbe stato estremamente più opportuno operare un rinvio

formale al dodecalogo, rispettando il criterio di uniformità, con l'ulteriore vantaggio di non dover modificare la normativa, qualora le regole F.I.S. dovessero essere variate. Ad una tardiva resipiscenza ( frutto del Forum?) va forse ricondotta la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 24.12.2005 del Decreto Ministeriale 20.12.2005 che riproduce, emendate le lacune di cui si è detto, ma riportante la nuova regola sopra criticata, il decalogo dello sciatore. Confusione si aggiunge a confusione! E' a chiedersi quale valore giuridico possa essere attribuito al Decreto Ministeriale, la cui emanazione non è affatto prevista nella legge 363/2003, a fronte di disposizioni di legge a contenuto più o meno identico!

Resta poi aperto il discorso delle sanzioni amministrative, che la legge italiana ha introdotto per tutte indistintamente le violazioni delle norme di comportamento e che, com'è facile prevedere, resteranno quasi sempre inapplicate.

Grande interesse ha suscitato infine il problema della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi. Assicurazione obbligatoria o facoltativa? Un' utile indicazione al riguardo è emersa dalla relazione francese. Qui il Fondo di garanzia previsto per la circolazione stradale è stato esteso da alcune autorevoli pronunce giurisprudenziali anche ai danni subiti in caso di collisione sugli sci ad opera di sciatore non identificato.

Come si può cogliere dalla presente stringatissima sintesi, non mancano di certo le materie sulle quali i prossimi Forum dovranno impegnarsi, senza invadenze, per dare concretezza ai risultati emersi dallo studio comparato dei sistemi dei Paesi europei più rappresentativi nel panorama degli sport della neve.

Carlo Bruccoleri